

A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità - Settore 03 - Decreto dirigenziale n. 121 del 7 luglio 2010 – Interdizione banchina molo di sopraflutto del porto di Palinuro (Banchina Pescatori) comprensiva del molo di attracco dei mezzi di collegamento marittimo, per motivi di sicurezza.

PREMESSO che

- ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera "e" del D.Lgs. n. 112/98, emanato in attuazione della L. n. 59/97, sono state conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla manutenzione dei porti di rilievo regionale e delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- la legge regionale n. 3 del 28/3/02, all'art. 6, comma 1, lett. "c" attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale;
- in materia demaniale l'Autorità Marittima è titolare delle funzioni inerenti gli aspetti della sicurezza e della compatibilità dell'uso delle aree e opere portuali con gli interessi marittimi sotto il profilo tecnico-nautico, nonché delle funzioni di vigilanza;
- che con delibera n. 1047 del 19/6/2008 sono stati individuati, a fini ricognitivi, i porti e gli approdi ubicati sul demanio marittimo gestito dalla Regione Campania, tra cui rientra a pieno titolo il porto di Palinuro (Comune di Centola –SA)

PREMESSO altresì che

- in seguito alle violente mareggiate verificatesi nei mesi invernali e sulla base dei sopralluoghi effettuati in loco dai tecnici incaricati dal Settore congiuntamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, è emerso che la banchina del molo di sopraflutto del porto di Palinuro (cd. "banchina dei pescatori") è stata interessata da un fenomeno di dissesto strutturale;
- sono state avviate le preliminari attività di indagini atte a verificare l'effettivo stato di dissesto della banchina;
- dette attività hanno evidenziato la presenza di evidenti sgrottature nella parte sommersa della banchina interessata, oltre a cedimenti strutturali in diversi punti del molo adibito all'attracco dei mezzi di collegamento marittimo;

CONSIDERATO che

- il dissesto della banchina in argomento richiede un intervento strutturale atto a ripristinare le compromesse condizioni di sicurezza ed agibilità della struttura;
- la realizzazione di tale intervento di ripristino, per la complessità delle attività da intraprendere, anche sotto il profilo progettuale, richiede una tempistica incompatibile con la già avviata stagione estiva;

RAVVISATA

- la necessità di tutelare la pubblica e privata incolumità e garantire lo svolgimento delle attività ricadenti nel porto di Palinuro in piena sicurezza

RITENUTO

- Pertanto opportuno interdire - sino alla completa rimozione del pericolo - il tratto di banchina del molo di sopraflutto del porto di Palinuro (cd. "banchina dei pescatori"), comprensivo del molo di attracco dei mezzi di collegamento marittimo interessato dal fenomeno di dissesto strutturale dianzi richiamato, come da planimetria allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale

VISTI

la L. 16 marzo 2001, n. 88;
la L. 28 gennaio 1994 n. 84;
gli artt. 28, 30 e 59 del C. d. N.;

VISTA

La relazione tecnica prodotta dal referente di ambito costiero, arch. Emilio Attianese, e le osservazioni ivi contenute

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

A decorrere dalla data del presente decreto è interdetto, per motivi di sicurezza e fino alla completa rimozione del pericolo, il transito e la sosta di persone e cose nonché lo stazionamento di unità di qualsiasi genere nel tratto di banchina del molo di sopraflutto del porto di Palinuro comprensivo del molo di attracco dei mezzi di collegamento marittimo (cd. "banchina dei pescatori").

L'area interdetta è individuata nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

La competente Autorità Marittima è incaricata di assicurare il rispetto del presente decreto, dando al medesimo la massima diffusione.

I contravventori del presente decreto saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione ovvero, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1231 dello stesso Codice, rimanendo comunque civilmente e penalmente responsabili del loro illecito comportamento.

Si dispone di inviare il presente provvedimento:

- All'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro
- Alla Capitaneria di Porto di Salerno
- Al Comune di Centola (SA)
- al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la Pubblicazione;

Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto